

**Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-03584**

Atto n. 3-03584 (*in Commissione*)

Pubblicato il 15 marzo 2017, nella seduta n. 785

[MORONESE](#) , [SERRA](#) , [MONTEVECCHI](#) , [CAPPELLETTI](#) , [PUGLIA](#) , [LEZZI](#) , [MORRA](#) , [BERTOROTTA](#) , [GIARRUSSO](#) , [TAVERNA](#) , [BUCCARELLA](#) , [NUGNES](#) , [DONNO](#) - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

secondo quanto riportato dal portale governativo "soldipubblici" l'università di Cassino ha sostenuto nel 2015 spese per liti (con patrocinio legale) pari a 409.160,79 e a 1.453.063,67 euro nel 2016, tali spese potrebbero essere comprensive anche degli oneri derivanti dall'esecuzione delle sentenze;

nella precedente interrogazione 3-02358 del 16 novembre 2015 la prima firmataria del presente atto faceva riferimento alle anomalie della gestione amministrativa dell'ateneo. Infatti, dal verbale del consiglio di amministrazione dell'università di Cassino del 18 giugno 2013, punto 27 all'ordine del giorno denominato "varie, eventuali e sopraggiunte", si apprendeva che l'Ateneo doveva sostenere una spesa pari a 281.371,01 euro, per gli effetti dell'ordinanza del Tribunale di Cassino dell'11 giugno 2013, che aveva dichiarato l'illegittimità di alcuni licenziamenti effettuati dall'università disponendo il reintegro nel posto di lavoro con corresponsione della relativa indennità risarcitoria, e tale importo trovava copertura mediante trasferimento della somma dal fondo di riserva al capitolo di spesa "spese legali" del bilancio unico di previsione 2013, con il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti;

nel rendiconto finanziario 2013 dell'università si evinceva che la variazione di bilancio di importo pari a 281.371,01 euro è riportata nel capitolo "spese per la didattica";

con riferimento al conferimento di incarichi di consulenza legale, risulta agli interroganti che l'Università non abbia espletato procedure ad evidenza pubblica ma si sia limitata ad adottare decreti rettoriali di conferimento;

si apprende dal sito dell'ateneo che tali incarichi, in particolare nel 2015, sarebbero stati 12, conferiti a due studi legali, per un totale di circa 122.000 euro; nel 2016 sempre per gli stessi studi legali sarebbero stati spesi circa 210.000 euro;

al riguardo si segnala che l'Avvocatura dello Stato, che si è più volte pronunciata in merito, ha ribadito il 5 luglio 2007 il carattere esclusivo del suo patrocinio nei confronti delle università, confermando quanto già affermato in due precedenti consultazioni dell'agosto (per l'università) e del settembre 2000 (per l'istituto universitario navale di Napoli), precisando espressamente che «in giurisprudenza anche dopo l'entrata in vigore della L. 186/89 è stato costantemente ribadito che "ai sensi dell'56 del R.D. 31 Agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 43 del D.R. 30 Ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 11 della legge 3 Aprile 1979, n. 103, la rappresentanza e difesa in giudizio di un'Università degli Studi statali, ove non sussista conflitto con lo Stato con le Regioni, spetta "ope legis" all'Avvocatura dello Stato, mentre può essere affidata ad un difensore del libero foro in forza di apposita e motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza" (cfr. da ultimo Cass. 1086/2001 e prima Cass. 13292/99 e Cass. 7649/97) che "le Università statali, al pari degli altri istituti statali di istruzione superiore, costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica, essendo inseriti nell'organizzazione statale" (Cass. 13292/99 cit.) ed in ragione di ciò si è ritenuta la nullità della notificazione della citazione compiuta presso la sede dell'Università e non "dell'Avvocatura dello Stato" (Cass. 8877/97)»;

a ciò si aggiunga che il nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, se, da un lato, all'art. 17, comma 1, lettera d), elenca una serie di servizi legali che non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni del codice stesso (tutti gli altri servizi legali punti non elencati rientrano nei servizi di cui all'allegato IX, per i quali trova applicazione il codice, con alcune differenziazioni in tema di pubblicità), dall'altro, all'art. 4 prevede che "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica";

considerato che le anomalie di gestione amministrativa paventate dagli interroganti sarebbero confermate da un articolo de "la Repubblica" del 14 marzo 2017 che riporta: «L'Università di Cassino ha un buco di 44 milioni di euro, che è una cifra superiore - di poco, ma superiore - alle entrate correnti dell'ateneo nell'arco di un anno. (...) il buco da 44 milioni, 35 dei quali sono contributi non versati all'Inps e 9 milioni interessi e sanzioni»;

considerato infine che:

ai sensi dell'articolo II.8 dello statuto dell'università, dei 5 membri che compongono il collegio dei revisori dei conti, 4 sono di nomina ministeriale, di cui un componente effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed un componente effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'economia e finanze;

ad avviso degli interroganti le amministrazioni centrali coinvolte per competenza dovrebbero sorvegliare l'istituzione, alla luce della gestione anomala delle risorse pubbliche che potrebbe aver già causato un danno erariale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

di quali elementi dispongano, per il tramite dei propri rappresentanti presso il collegio dei revisori dei conti e, in particolare, per verificare il corretto e legale utilizzo di soldi pubblici;

quali iniziative, nei limiti delle rispettive competenze e nel rispetto dell'autonomia delle università, intendano intraprendere, al fine di interrompere le condotte che, di fatto, possono cagionare un danno erariale;

se, considerata la possibilità di avvalersi dell'Avvocatura di Stato, non ritengano spropositate le somme di denaro spese dall'università di Cassino per patrocinio legale;

quali iniziative intendano intraprendere, ciascuno per le rispettive competenze, per garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità della pubblica amministrazione.